



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 559

Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di procedura per la modificazione dello
Statuto medesimo

Indice

1. DDL S. 559 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 559.....	4

1. DDL S. 559 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 559
XVIII Legislatura

Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di procedura per la modificazione dello Statuto medesimo

Iter

20 settembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.559

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **3 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 17 del 3 luglio 2018.

Classificazione TESEO

REGIONI A STATUTO SPECIALE , VALLE D'AOSTA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 20 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 38 del 20 settembre 2018.

Pareri delle commissioni Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 559

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 559

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **LANIECE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di procedura per la modificazione dello Statuto medesimo

Onorevoli Senatori. - Lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta ha compiuto settant'anni. Dal 1948 ad oggi il quadro politico internazionale e il contesto economico, sociale e politico dell'Italia sono profondamente mutati: basti pensare che l'Unione europea nasce nel 1957 con il Trattato di Roma. Nel tempo quindi si sono succeduti vari tentativi di revisione organica dello Statuto, tentativi che si sono arenati in ragione del fatto che, probabilmente, Stato e Regione non hanno pari dignità nel procedimento di modificazione dello Statuto.

Con l'intento di superare tale limite, nel corso delle precedenti legislature sono stati presentati al Parlamento diversi progetti di legge di inserimento in Costituzione, o nei singoli statuti speciali, del principio dell'intesa tra il Parlamento e le assemblee legislative regionali. In particolare nella XIV legislatura tale principio è stato inserito nella legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento ma non entrata in vigore a seguito dell'esito non favorevole del *referendum* costituzionale svoltosi nel giugno 2006. Più in dettaglio, l'articolo 38 del testo della riforma prevedeva la modifica dell'articolo 116 della Costituzione inserendo, nel procedimento di modifica degli statuti speciali, la «previa intesa» con la regione o provincia autonoma sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione mediante l'eventuale espressione del diniego alla proposta di intesa da parte del consiglio o assemblea regionale o consiglio della provincia autonoma.

L'argomento delle regioni a statuto speciale mostrò allora di avere nella sua stessa definizione «la specialità», un potere evocativo di comportamenti parlamentari, in qualche modo, straordinari. Attorno a tale tema, si riuscì a trovare un punto d'incontro sostanziale, che consentì all'intero Parlamento, opposizione compresa, di votare a favore del suindicato articolo 38 di modifica dell'articolo 116 della Costituzione. La norma era infatti in grado di mantenere vitali le regioni a statuto speciale. Esse, nella storia istituzionale del nostro Paese, hanno da sempre rappresentato un punto di frontiera per l'organizzazione e l'amministrazione delle autonomie locali. Sarebbe veramente grave che tale processo, che si potrebbe definire di sperimentazione, e tale frontiera (che, a poco a poco, nel corso degli ultimi decenni, le specialità sono riuscite a rappresentare nel complesso delle norme che riguardano l'organizzazione delle autonomie locali) venissero a mancare.

La riforma costituzionale approvata nel corso della XVII legislatura e respinta dal *referendum* costituzionale svoltosi nel mese di dicembre 2016 sanciva all'articolo 39, comma 13, che le disposizioni relative alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione «non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome». Una formulazione generica che necessitava di una legge di applicazione di tale principio.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente disegno di legge costituzionale si intende proporre la costituzionalizzazione del principio dell'intesa riprendendo la formulazione della riforma costituzionale del 2006, agendo direttamente sullo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in quanto la

modifica dell'articolo 116 della Costituzione richiederebbe comunque un conseguente adeguamento degli statuti stessi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, determinando la cessazione della procedura legislativa di revisione statutaria. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

